

Michelangelo Cannizzaro

**DA UNIVERSITÀ A CIVITAS
CATASTO ONCIARIO
E CATASTO PROVVISORIO
DELLE TERRE DI FRANCOLISE
S. ANDREA DEL PIZZONE E MONTANARO
[1740-1839]**

*Origini storiche, amministrative
e socio-economiche del Comune “Riunito”
di S. Andrea, Pizzone, Ciamprisco, Scarisciano,
Montanaro e Torre di Francolise (1809)*

*Appendici a cura di
Eugenio Iannotta*



Edizioni Italia



Con il contributo morale del

Comune di
FRANCOLISE
(Caserta)

La presente opera
è stata realizzata
grazie anche al
contributo economico di:

SIEROLAT S.p.A.

I.C.S. Industrie Carni del Sud

On. Dott. Vincenzo Iovine

Associazione Culturale
“Antica Urbana”

DA UNIVERSITÀ A CIVITAS

CATASTO ONCIARIO
E CATASTO PROVVISORIO
DELLE TERRE DI FRANCOLISE
S. ANDREA DEL PIZZONE
E MONTANARO
[1740-1839]

Michelangelo Cannizzaro

ISBN 978-88-99698-11-9

Proprietà letteraria riservata
© 2019-2020 Edizioni Italia
di Giovanni Pezzulo

81041 Vitulazio (Ce) - Italy
Via Municipio, 10

www.edizionitalia.it

Le foto:

Il materiale grafico e fotografico riprodotto nel testo,
ove non diversamente specificato
è opera dell'autore

In copertina:

“Francolise”, opera dell'artista Carmine Franco

© È vietata la riproduzione totale o parziale dell'opera
se non espressamente autorizzata dall'autore.

INTRODUZIONE

Il presente lavoro è stato condotto partendo dallo studio dei Catasti onciari¹, redatti dal 1741 per volere di re Carlo III di Borbone allo scopo di introdurre nel Regno di Napoli un moderno sistema tributario, atto al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

La fase attuativa del nuovo Catasto fu affidata alla Regia Camera della Sommaria (l'organo di revisione di tutti i conti dello Stato e delle Università) che già nel precedente periodo aragonese esercitava la propria influenza in questa materia.

Presso l'Archivio di Stato di Napoli sono stati esaminati, in particolare, il Catasto di "Torre di Francolise e suoi Casali" e il Catasto del "Castello di Montanaro".

La ricerca è stata estesa in seguito anche all'Archivio Storico di Caserta, all'Archivio Diocesano di Capua e ai Registri parrocchiali della chiesa di S. Germano della Frazione Pizzone.

La riforma fiscale carolina prescrisse un preliminare, quanto necessario, censimento di tutti gli abitanti distribuiti nelle diverse Università (antesignane degli attuali Comuni), con la sola esclusione della città di Napoli e suoi Casali.

Di ogni nucleo familiare presente nel Regno fu registrato l'esatto ammontare dei beni, la rendita pro capite, la consistenza fondiaria nonché la situazione debitoria; la capillare rilevazione fu applicata, per la prima volta, anche ai cospicui patrimoni ecclesiastici.

Dunque, i Catasti onciari risultano tuttora essere una fonte documentaria indispensabile per la conoscenza della situazione socio economica e demografica del Regno di Napoli dalla prima metà del Settecento a buona parte del secolo successivo.

Dalle risultanze catastali esaminate, emergono innanzitutto i tratti di una società caratterizzata da una matrice prettamente rurale, ancora dominata dalle figure pregnanti del feudatario don Tommaso d'Aquino, Principe di Caramanico

¹ Per lo studio dei catasti onciari segnalò L. GILBERTI, *Sul catasto onciario e l'oncia di carlini e grana*, Cimmarura, Napoli, 1921; P. VILLANI, *Il catasto onciario e il sistema tributario, in Mezzogiorno tra riforma e rivoluzione*, Laterza, Bari, 1962; E. VENTURI, *Un bilancio della politica economica di Carlo di Borbone* in "Rivista storica italiana", LXXXI, 1969, IV.

nonché Duca di Casoli, e dal Barone don Ciro de Renzis di Montanaro; all'atto del censimento, le rendite dichiarate dai due influenti personaggi assommavano a circa il 50% del totale di tutte quelle censite per la restante popolazione nei due Catasti ed avevano una consistenza fondiaria di circa il 35% dell'intera estensione del territorio comunale.

Ultimo residuo dei beni feudali può essere considerato il Castello di Torre di Francolise, donato al Comune dall'ultima ereditiera Angelica d'Aquino che, diventata suora, stipulò il rogito notarile il 28 luglio 1897.

Rilevante era, inoltre, la presenza sul territorio di numerosi enti ecclesiastici, che erano proprietari di estesi appezzamenti di terreno; tra questi sicuramente spiccano per importanza il Monastero di S. Giovanni a Carbonara di Napoli e il Monastero di S. Lorenzo di Aversa, quest'ultimo "Principal Padrone" del Castello di Montanaro.

In tale assetto socio economico cominciavano ad emergere alcune famiglie di maggiorenti locali, di professione "massari", prima espressione di una borghesia latifondista che tanto peso avrebbe avuto nella futura organizzazione politica e amministrativa del territorio; tra queste, si annoverano le famiglie Senese, Zagarese e Mesolella nel casale di Torre di Francolise e le famiglie Pane, Di Benedetta, Lanna e Iannotta nei casali di S. Andrea, Pizzone, Ciamprisco e Scarisciano.

Il popolo minuto era rappresentato essenzialmente dai braccianti agricoli che vivevano "alla giornata", del solo lavoro dei campi (documentata è la produzione di grano, orzo, avena, mais e legumi); degna di menzione è sicuramente la presenza di capi bufalini dichiarati nella "rivela" dal Principe di Caramanico, probabilmente stanziati sui territori denominati "la Marchesa" e "S. Aniello", un tempo di proprietà del medesimo.

La circostanza conferma la lavorazione e produzione in loco di mozzarella e di altri prodotti caseari; a tal proposito, va ricordata l'istituzione di un Registro bufalino a Capua, già a partire dal XVIII secolo, e l'introduzione da parte dei Borbone di moderni processi di produzione industriale della mozzarella.

Nella tenuta Reale di Carditello era infatti ospitata una "Reale industria della pagliara delle bufale", come riferisce Carlo Celano (Notizie del bello e dell'antico. Le Ville Reali, 1792): "...Qui si fanno dei latticini squisiti, e tra questi dei butiri così eccellenti, che non possono idearsi i migliori, la di loro bontà è inarrivabile, e il loro sapore gustoso a segno di lasciarne sempre vivo il desiderio. Oltre a ciò sono così delicati e salubri, che in atto che se ne gusta la grassezza, non si viene nauseato per quantità. Questi latticini devono il loro cominciamento a Re Carlo, che introdusse la prima volta il formaggio in Capodimonte".

Durante il cosiddetto "decennio francese" (1806-1815) nacque ufficialmente il Comune "Riunito" di Francolise; vennero accorpati, in un unico organismo

amministrativo, i casali di Torre di Francolise, Montanaro, S. Andrea, Pizzone, Ciamprisco e Scarisciano che, precedentemente, costituivano tre distinte università, ognuna amministrata con propri rappresentanti.

Interessanti risultano essere i contrasti e le dispute tra le diverse frazioni del Comune, in particolare quelle prodottesi nei più accesi momenti della vita politica e amministrativa; in tali circostanze parecchi episodi videro contrapposte le comunità di S. Andrea del Pizzone e quella francolisana, quest'ultima probabilmente rafforzatasi in occasione della determinazione del Comune capoluogo, avvenuta nel 1809, nonché ogni qualvolta si dovevano individuare i nomi degli amministratori comunali.

A tal riguardo, può essere interessante un documento del 1835 (ivi riportato alla fine del Capitolo V), redatto da alcuni decurioni, i quali, servendosi di dettagliate argomentazioni, tentavano di opporsi in ogni modo alla richiesta di trasferimento dell'ufficio della Cancelleria dal capoluogo Torre di Francolise alla frazione di S. Andrea del Pizzone.

Ulteriori trasformazioni furono prodotte nel Regno di Napoli in seguito all'emanazione di numerose leggi e decreti in ambito economico, amministrativo e demografico: in particolare la legge n. 238 del 1806, denominata comunemente "la Fondiaria", rappresentò il superamento del sistema fiscale del Catasto onciario borbonico con l'introduzione di un'unica imposta sui beni immobili; la medesima legge di fatto istituì il nuovo Catasto che, denominato anche «murattiano», nelle intenzioni del governo francese doveva dichiaratamente essere «provvisorio».

Il Catasto Provvisorio censiva nel Comune «Riunito» di Francolise 228 case di abitazione, di cui 86 nel casale di Torre di Francolise, 116 nei casali di S. Andrea, Pizzone, Ciamprisco e Scarisciano, 26 nel casale di Montanaro; 3 trappeti (frantoio per le olive), un'osteria e tre mulini, tutti appartenenti al Principe di Caramanico e ubicati nel casale di Torre di Francolise.

Nel più recente censimento vengono dunque riportate le vicende socio finanziarie dei nostri antenati, leggibili attraverso acquisizioni e trasferimenti di beni immobili; in particolare, si deve segnalare l'emblematico caso di tale Tommaso Di Benedetta (dichiara nel 1812 di non sapere "niente affatto di aritmetica" e di esercitare la carica di "Venditore de diritti riservati" e quella di "Cassiere ed Esattore delle Rendite Demaniali" del Comune), il quale, a fronte di una rendita censita nel 1812 di 14.64 ducati, comincia la sua ascesa socio economica: nel periodo compreso tra il 1822 e il 1834, attraverso l'acquisto di numerosissimi beni immobili, giunge infatti nell'anno 1839 alla considerevole rendita di circa 1113 ducati.

Il documento ci ragguaglia anche sulla presenza di nuovi nuclei familiari insediatisi sul territorio, tuttora abitanti nel Comune di Francolise, e di importanti personalità che acquistarono nel medesimo Comune beni immobili; in particolare

si segnalano: Nicola Santangelo, allora Ministro dell'Interno del Regno di Napoli (carica rivestita dal 1831 al 1847), il quale nel 1835 acquista un terreno di 4 moggia sito in località "Posta Vecchia" (riportato al numero di partita 452) e Giacomo Savarese fu Luigi Maria, economista, Consigliere di Stato e Ministro dei Lavori Pubblici nonché direttore generale delle bonifiche durante il Regno borbonico (Enciclopedia Treccani), il quale acquista, a partire dall'anno 1846, più terreni ubicati in diverse località del Comune di Francolise come pure il mulino ad acqua nel sito nel casale di Ciambisco, così come riportato al numero di partita 554 del Catasto provvisorio.

In merito all'aspetto più propriamente socio-culturale, dai testi consultati emerge l'alto indice di analfabetismo uniformemente diffuso in tutta la popolazione, dal momento che anche le persone benestanti, talora impegnate in ambito amministrativo, apponevano in calce ai documenti il segno della croce invece della propria firma.

Tale aspetto fu affrontato dal governo francese con il decreto n. 140 del 15 agosto del 1806 con il quale "tutte le città, terre, ville ed ogni altro luogo abitato di questo regno, saranno obbligate a mantenere un maestro per insegnare i primi rudimenti, e la dottrina cristiana a' fanciulli: saranno inoltre tenute a stabilire una maestra, per fare apprendere, insieme colle necessarie arti donnesche, il leggere, scrivere, e la numerica alle fanciulle".

Questo lavoro, almeno nelle aspirazioni, si propone di contribuire a colmare una lacuna nella conoscenza dei complessi processi amministrativi che condussero agli inizi del XIX secolo alla nascita del Comune "Riunito" di Francolise e può configurarsi quale utile strumento di consultazione per futuri approfondimenti di carattere monografico.

Lo spaccato che emerge dall'analisi delle risultanze catastali della comunità francolisana rappresenta infatti un esempio paradigmatico dell'evoluzione socio-economica e politica, avvenuta tra la metà del XVIII e gli inizi del XIX secolo in numerose realtà contadine del Regno di Napoli, e che condusse alla costituzione degli attuali Comuni.

L'autore

“Un popolo che ignora il proprio
passato non saprà mai nulla del
proprio presente. ”

Indro Montanelli

Ai miei genitori

V

NASCITA DEL COMUNE RIUNITO DI S. ANDREA, PIZZONE, CIAMPRISCO SCARISCIANO, MONTANARO E TORRE DI FRANCOLISE

PREMESSA

Chi, passando per il Pizzone, non si è fermato, almeno una volta, davanti all'epigrafe collocata sulla facciata del fabbricato «eredi Pratillo» (fig. 43) prospiciente l'odierna via Roma, già strada Maggiore, all'altezza di Vico Pantaniello? In essa si legge:

*“S. Andrea del Pizzone, Frazione del Comune di Francolise
Circondario di Carinola, Collegio elettorale di Capua
Distretto di Gaeta, Provincia di Terra di Lavoro”.*



Fig. 43 – Scorcio di via Roma alla frazione Pizzone del Comune di Francolise (CE)

Attraverso una meticolosa consultazione delle fonti custodite presso l'Archivio Storico di Caserta (in avanti A.S.C.), e trovandole in buona parte ancora in ottimo stato di conservazione, è stato possibile ricostruire i fatti principali che portarono alla nascita del «*Comune Riunito di Francolise*», così come è oggi.

INTRODUZIONE

Nel gennaio del 1806 inizia il periodo denominato “*decennio francese*” allorché Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone, il 14 Gennaio del 1806, conquistò il trono di Napoli; il medesimo rimase in carica fino al 15 luglio del 1808, quando fu incoronato re di Spagna. Gli successe Gioacchino Murat, che governò il Regno di Napoli fino al giorno della sua fucilazione avvenuta a Pizzo Calabro il 13 ottobre del 1815.

In questo breve periodo il Regno ex-borbonico subì radicali cambiamenti, cominciando ad assumere una nuova organizzazione giuridico-amministrativa in virtù di leggi e decreti emanati sul modello francese.

Oltre all'abolizione del feudalesimo (Legge n. 130 del 2 Agosto 1806) fu rinnovato profondamente sia l'assetto dello Stato con l'introduzione del Codice Napoleonico che le Amministrazioni Comunali; furono inoltre sopresse le Regie Udienze, riformate le Province e istituiti Distretti e Circondari.

Con il decreto del 9 ottobre del 1808 si ordinò la formazione dei Registri dello Stato Civile facendo sì che il controllo demografico della popolazione passasse dalla Chiesa allo Stato.

La Legge n. 56 del 31 Marzo 1806 decretò la nascita del Ministero dell'Interno; tra le attribuzioni ad esso conferite vi era quella della «*sopravveglianza amministrativa*» su «*Sindaci*» ed «*Eletti*» di ogni «*Università*» (*universitas civium*: è questo il nome con cui si designavano i comuni del regno di Napoli durante l'antico regime).

Oltre al Ministro dell'Interno, ruolo importantissimo ebbero i funzionari provinciali e distrettuali, rispettivamente l'Intendente e il Sotto Intendente che furono istituiti con la Legge n. 132 dell'8 Agosto 1806; con la medesima legge il Regno di Napoli venne suddiviso in tredici Province (fig. 44), divenute quasi subito quattordici con la separazione del Molise dalla Capitanata, inizialmente congiunte.

Per ogni Provincia fu individuata la *Capitale* per l'ordinaria gestione amministrativa.

Le stesse province furono organizzate in «*distretti*» - parte di territorio soggetto alla giurisdizione di un'autorità o di un organismo amministrativo - così come riportato nella tabella XXXIV.



Fig. 44 - E. Petrocelli, *Il Molise nelle immagini cartografiche*, Cosmo Iannone Editore - 1995

SUDDIVISIONE DEL REGNO DI NAPOLI			
	PROVINCE	CAPITALI	DISTRETTI
1	Napoli	Napoli	Napoli-Pozzuoli-Castellammare
2	Prima d'Abruzzo Ulteriore	Teramo	Teramo-Civita di Penne
3	Seconda d'Abruzzo Ulteriore	Aquila	Aquila-Civita Ducale-Sulmona
4	Abruzzo Citeriore	Chieti	Chieti-Lanciano
5	Terra di Lavoro	S. Maria	S. Maria-Gaeta-Sora
6	Principato Citeriore	Salerno	Salerno-Bonati-Sala
7	Principato Ulteriore	Avellino	Avellino-Montefusco-Ariano
8	Capitanata e Contado di Molise	Foggia	Foggia-Manfredonia-Campobasso-Isernia
9	Terra di Bari	Bari	Bari-Barletta-Altamura
10	Terra di Otranto	Lecce	Lecce-Taranto-Mefagne
11	Basilicata	Potenza	Potenza-Matera-Lagonegro
12	Calabria Citeriore	Cosenza	Cosenza-Rossano-Castrovillari-Amantea
13	Calabria Ulteriore	Monteleone	Monteleone-Catanzaro-Reggio-Gerace

Tab. XXXIV

Ogni *distretto* era costituito da uno o più *circondari* (circoscrizione amministrativa di suddivisione di una provincia, segnando anche il limite della competenza dei tribunali). La legge n. 272 dell'8 dicembre 1806 determinava la «*Divisione dei distretti del regno, e dei governi, compresi in ciascuno di essi*». Il Decreto n. 182 del 26 Settembre 1808, stabiliva all'art. 1 che «*La residenza del Tribunale di Prima Istanza e del Tribunale Criminale, per la Provincia di Terra di Lavoro, rimane fissata in S. Maria di Capua, e la residenza dell'intendente è stabilita nella Città di Capua*». La Provincia di Terra di Lavoro fu organizzata in tre *Distretti* così come riprodotti nella tabella XXXV.

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO	
DISTRETTI	CIRCONDARI
S. Maria di Capua <i>(Sede di Intendenza)</i> Capua	Capua-Aversa-Sant' Arpino-Caivano-Giugliano-San Cipriano Caserta-Maddaloni-Piedimonte-Caiazzo-Capriata-Cerreto Cusano-Nola-Roccarainola-Acerra-Avella-Marigliano-Palma Lauro-Durazzano.
Gaeta <i>(Sede di Sotto- Intendenza)</i>	Gaeta-Le Fratte-Trajetto-Fondi-Teano-Carinola-Sessa Roccamonfina.
Sora <i>(Sede di Sotto- Intendenza)</i>	Sora-Venafro-Colli-Arpino-Arce-San Germano-Cervaro Rocca Secca-Alvito-Atina.

Tab. XXXV

In seguito, i *distretti* divennero quattro con l'istituzione di quello di Nola (decreto n. 661 del 8 Giugno 1810) comprendente i circondari di Nola, Roccarainola, Acerra, Arienzo, Avella, Marigliano, Palma, Lauro e Durazzano, per poi stabilizzarsi, la medesima Provincia, con cinque *distretti* per l'istituzione di quello di Piedimonte (decreto n. 922 del 4 Maggio 1811) comprendente i circondari di Piedimonte, Cerreto, Cusano, Capriati, Venafro e Castellone.

In ogni *circondario* era istituito un «*Governo*» ed un «*Consiglio di Distretto*». Il territorio del *distretto* di Gaeta (Tav. IV) si estendeva fin quasi a lambire il fiume Volturno, e comprendeva anche i territori di Teano, Carinola e Mondragone e, pertanto, il territorio di quello che diventerà il Comune "Riunito" di Francolise apparteneva al medesimo *distretto* già a partire dall'agosto del 1806.



Tav. IV - Carta del 1817 custodita presso l'A.S.C., modificata dall'autore per evidenziare la posizione del Comune di Francolese nel *distretto* di Gaeta

L'intera materia riguardante la gestione amministrativa degli enti locali fu regolata dalla legge n° 211 del 18 ottobre 1806 con la quale si ordinava «... la formazione de' *decurionati, e consigli provinciali, e distrettuali*».

Divenuto il principale organismo decisionale delle *università*, il *decurionato* (corpo municipale deliberante) era costituito da un numero variabile di componenti (tra 10 e 30) a seconda della classificazione del Comune (art. 4 legge n. 211/1806).

I «*decurioni*» (componenti del *decurionato*) erano cittadini «*domiciliati*» e «*possidenti*» dell'*università*; venivano individuati in un primo momento mediante sorteggio, successivamente scelti direttamente dell'Intendente.

A seguito degli interventi legislativi emanati dal governo francese, l'amministrazione periferica del Regno di Napoli veniva assumendo sempre più una organizzazione di tipo piramidale, con funzionari che facevano da tramite, a diversi livelli, tra governo centrale ed amministrazioni locali.

Per le materie riguardanti l'Amministrazione Civile, al vertice della piramide vi era il Ministro dell'Interno; subordinati ad esso, in via gerarchica, erano rispettivamente l'Intendente ed il Sotto Intendente.

Più volte le *circostrizioni* e *distretti* furono ridefiniti da leggi e decreti; pertanto singoli Comuni o interi *circondari* passarono da una Provincia all'altra o anche tra i vari *distretti*.

Spesso i decreti emanati per l'organizzazione del territorio ebbero carattere di provvisorietà a causa dei continui aggiustamenti richiesti dagli stessi amministratori locali.

Col decreto n. 922 del 4 maggio 1811 che fissava la «... *nuova circostrizione delle quattordici province del regno di Napoli*» ritroviamo che al *distretto* di Gaeta appartenevano i *circondari* di Sessa, Roccamonfina e Carinola.

Con lo stesso decreto, al *Circondario di Carinola* fu aggregato per intero anche il Comune di Francolise, già *riunito* nell'anno 1809; al medesimo *Circondario* appartenevano inoltre gli attuali Comuni di Carinola, Falciano del Massico, Mondragone e Sparanise.

Tra tutte le Province del Regno di Napoli, quella di «Terra di Lavoro» rimase sostanzialmente invariata nel suo assetto territoriale, subendo, nell'arco di quasi mezzo secolo, solo qualche modifica marginale; in totale comprendeva ben 233 Comuni ed era la più estesa del Regno.

Oggi più della metà di quei Comuni non fanno più parte della Provincia di Caserta trovandosi i loro territori in parte appartenenti alle Province di Latina, Frosinone, Isernia, Avellino, Benevento e Napoli.

Dell'ex *distretto* di Gaeta tutt'oggi fanno parte della Provincia di Caserta i soli Comuni che un tempo appartenevano ai *circondari* di Sessa, Roccamonfina e Carinola.




Fig. 45 - Raccolta delle leggi napoleoniche - A.S.C.

In precedenza è stata citata la legge n. 132 dell'8 agosto 1806 (fig. 45) «... *sulla divisione e amministrazione delle province del Regno*».

In essa ritroviamo agli artt. 1, 2 e 3 del titolo I

Art. 1 «Il territorio del Regno di Napoli è diviso in tredici provincie».

Art. 2 Ogni provincia è, per l'amministrazione, divisa in distretti».

Art. 3 Ogni distretto è diviso in università, ed il numero delle università, che dovranno dipendere, saranno, secondo le convenienze locali, determinate da Noi sul rapporto del nostro, Ministro dell'interno, e dietro l'avviso del consiglio di Stato».

Ogni *distretto* era suddiviso a sua volta in uno o più *circondari*.

L'art. 1 del titolo II prevedeva

«In ogni provincia vi è un magistrato incaricato dell'amministrazione civile, e finanziaria, e dell'alta polizia, che ha il nome d'Intendente, e vi sono inoltre un Consiglio d'intendenza, ed un Consiglio provinciale».

In via gerarchica l'Intendente era sottoposto rispettivamente al Ministro dell'Interno per le materie riguardanti l'amministrazione civile, al Ministro delle Finanze per l'amministrazione finanziaria e al Ministro della Polizia Generale per la pubblica sicurezza.

Riceveva egli, così come previsto dall'art. 5 del titolo II

«... le domande, e le doglianze delle università [...] e presi i necessari informi, e pareri, vi adotteranno le provvidenze, che risulteranno da leggi, o rescritti, o da regolamenti ministeriali esistenti in vigore: ove sorga dubbio, e qualora il caso non sia preveduto ne riferiranno col loro avviso al Ministro rispettivo».

Tra le funzioni delegate vi erano inoltre quelle previste dall'art. 8 del titolo II, ovvero

«... Gl'intendenti faranno nel corso d'ogni biennio una visita delle provincie rispettive, ne riconosceranno la situazione fisica e morale, e proporranno a Noi il modo di migliorarla: troncheranno sopra luogo le controversie, che abbisognano della loro oculare ispezione, ed osservando da vicino i bisogni de' Comuni, sottoporranno a Noi i mezzi per farli cessare».

All'espletamento di dette funzioni ogni Intendente era coadiuvato, ai sensi dell'art. 9 del titolo II da un

«...segretario generale nominato da Noi, ed incaricato della custodia, e spedizione delle carte: egli accompagna con la sua firma quella dell'intendente negli atti pubblici».

Primo Intendente della Provincia di Terra di Lavoro fu, dall'agosto del 1806, Lelio Parisi da Moliterno (PZ).

La medesima legge n. 132 al titolo II dettava regole e competenza del *Consiglio di Intendenza* e del *Consiglio Provinciale*.

Il *Consiglio d'Intendenza*, istituito per ogni Provincia, si componeva di tre membri di nomina regia (art. 12) e si pronunciava tra l'altro «... in tutti gli affari derivanti dalla tassa, ripartizione ed esazione delle contribuzioni dello stato, e de' Comuni» (art. 11); presieduto dal componente anziano alle sedute del *Consiglio* poteva assistervi anche l'Intendente «... quante volte lo giudichi opportuno, e intervenendovi, n'è il presidente, in caso di parità, il voto da lui decide la controversia». (art. 12).

Il *Consiglio Provinciale* era l'organismo rappresentativo e consultivo di ogni Provincia; si riuniva una volta l'anno (art. 13) e si costituiva di un numero di consiglieri variabile da un minimo di 15 a un massimo di 20 componenti; il Presidente, di nomina regia, era individuato tra i proprietari possidenti della Provincia; il Segretario era scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio (art. 14).

Il medesimo Consiglio procedeva (art. 15) alla

«...ripartizione de' dazj diretti fra i distretti; pronunzia su le loro doglianze, relative alla quota degli anzidetti dazj, a cui sono stati tassati; riceve ed esamina i conti dell'intendente, riguardo alle spese fatte a carico della provincia su i fondi a ciò destinati dallo stesso Consiglio provinciale; il rapporto di questi oggetti sarà dal Consiglio rimesso per mezzo dell'intendente al Ministro delle finanze...».

Il titolo III della legge n. 132 prevedeva all'art. 1 che

«In ogni distretto vi è un sotto intendente, ed un Consiglio di distretto».

e all'art. 2:

«Il sotto intendente dipende dall'intendente, ed è incaricato di eseguire, e far eseguire gli ordini,

che riceverà dal medesimo, e di dare il suo parere sulle doglianze, e petizioni de' particolari, o delle università del suo circondario, sia collettivamente, sia individualmente».

Questi due importanti funzionari ebbero un ruolo fondamentale nella costituzione delle nuove amministrazioni locali; ad essi era demandato anche il compito di dirimere eventuali controversie verificatesi sui territori di loro competenza e non componibili con le norme al tempo vigenti, quali la composizione dei *decurionati* e l'elezione di *Sindaci* ed *Eletti*.

Oltre al *Consiglio d'Intendenza* e quello *Provinciale* la legge n. 132 al titolo III prevedeva l'istituzione del *Consiglio di Distretto*; si riuniva una volta l'anno (art. 5) ed era costituito da un numero di componenti non superiore alle dieci unità; il Presidente, di nomina regia, era individuato tra i «proprietarij del distretto» (art. 6).

Il *Consiglio di Distretto* si riuniva (art. 7) per la ripartizione della

«...rata delle contribuzioni stabilite pel suo Circondario fra le università che lo compongono, dopo di che ne invia il rapporto all'intendente».

Il titolo IV della legge n. 132 trattava specificamente dell'organizzazione amministrativa delle *università* del Regno di Napoli e delle loro attribuzioni; in virtù dei seguenti articoli ebbe inizio la nuova fase politico-amministrativa che portò poi alla nascita del Comune «Riunito» di Francoise.

In particolare:

art. 1 *«Le università del regno, per tutto ciò che concerne la loro comunale amministrazione, non dipendono che dagli intendenti provinciali sotto gli ordini del nostro Ministero dell'interno.».*

art. 2 *«Le università trattano de' loro comunali interessi per mezzo de' decurioni eletti in pubblico parlamento da' capi di famiglia, compresi nel ruolo delle contribuzioni.».*

art. 3 *«I decurioni nominano gli amministratori delle università nel modo, e nell'epoca come finora si è fatto; essi ne ricevono e ne discutono i conti alla fine di ogni anno. Essi sull'avviso, che ricevono dal sotto intendente, della quota delle contribuzioni dirette tassata alla propria università, ne fanno la ripartizione tra i cittadini, secondo la norma che da Noi stabilita nella legge sulle*

finanze del regno.».

art. 4 «*Gli amministratori delle Università porteranno d'oggi innanzi tutti egualmente il nome di sindaci ed eletti, né fuori di essi vi possono essere altri agenti comunali.».*

art. 5 «*Il sindaco è solo incaricato dell'amministrazione del Comune propriamente detta, ed ha tutte le funzioni ed attribuzioni annesse finora agli amministratori delle università.».*

art. 6 «*Uno degli eletti è esclusivamente incaricato della polizia municipale e rurale; l'altro eletto assiste il sindaco, e supplisca nelle occasioni le veci del medesimo o del suo collega incaricato della polizia.».*

art. 11 «*Il decurionato di ogni università formerà lo stato discusso delle rendite, e de' pesi, ed esiti della medesima, e lo trasmetterà al sotto intendente, il quale esaminatolo, lo invia col suo parere all'intendente, da cui sarà definitivamente fissato rispetto a' Comuni, che hanno una popolazione inferiore a seimila abitanti;...».*

Nello stesso anno 1806 fu emanata dal governo francese un'altra importante legge, la n. 211 del 18 ottobre (fig. 46), con la quale si ordinava «...*la formazione de' decurionati, e consigli provinciali, e distrettuali».*




Fig. 46 - Raccolta delle leggi napoleoniche - A.S.C.

Con essa l'organizzazione amministrativa delle *università* fu diversamente regolamentata; nuove norme furono introdotte per la formazione del *decurionato* e per la definizione dei requisiti previsti per la carica di *decurione*, furono integrate e modificate competenze e durata dei *Consigli provinciali, distrettuali e decurionali*.

Tra le novità principali sicuramente quella che i *decurioni* non venivano più eletti dai «*capi famiglia riuniti in pubblica adunata al solito luogo*» come in passato, bensì «*estratti a sorte*» da apposita «*lista di cittadini possidenti*» iscritti nelle «*matrici dei ruoli*» dei contribuenti del Comune.

Quanto detto era previsto dal titolo I della legge n. 211, in particolare dai seguenti articoli:

Art. 1 «*I corpi rappresentativi le Università, saranno d'ora in appresso distinti colla denominazione generale ed uniforme di Decurionati*».

Art. 2 «*Questi saranno tratti a sorte tra i proprietari, che avranno una rendita attuale non minore di 24 ducati; e ciò per le popolazioni fino a tremila anime...*».

Art. 3 «*Due mesi prima della formazione di tale corpi, sarà fatto registro di tutt'i proprietari, che avranno le rendite sopra indicate*».

Art. 4 «*I decurionati saranno di dieci individui nelle popolazioni minori di tremila abitanti [...] Un terzo almeno de' membri del decurionato dovrà saper leggere, e scrivere*».

Art. 5 «*Colle legittime cautele si faranno le schede di tutti i nomi, e la sorte deciderà della scelta, secondo il numero prefisso*».

Art. 6 «*L'età per essere eligibile al decurionato sarà dall'anno ventunesimo in sopra*».

Art. 7 «*I decurionati si congregheranno nel mese di maggio per fare l'elezione de' sindaci, degli eletti, e di tutti gli ufiziali addetti all'amministrazione, e servizio della comunità*».

Art. 8 «*Le loro principali attribuzioni saranno di eleggere gli amministratori civici fuori dal loro corpo, e tutti gli ufiziali come sopra: di eleggere i deputati per la revisione de' conti: e di proporre i soggetti pe' Consigli distrettuali, e provinciali*».

Art. 9 «*Similmente dovranno insieme cogli amministratori fare la ripartizione delle imposte*».

Art. 10 «*Per essere amministratore si richiederà un terzo di più della rendita fissata all'art. 2*».

Ancora importanti determinazioni erano stabilite dal Titolo II, in particolare nei seguenti articoli:

Art. 1 *«La durata degli amministratori civici sarà di un anno. Potranno essere confermati colla maggioranza di due terzi de' voti, e ciò per un anno solo».*

Art. 2 *«I Consigli provinciali avranno la durata di quattro anni. Finito il primo quadriennio, la rinnovazione si farà sempre per la metà: e per il primo si terranno a sorte quelli, che debbono essere rimpiazzati».*

Art. 3 *«I Consigli distrettuali e decurionali saranno soggetti alla stessa legge della durata, e del rinnovamento».*

A completamento del quadro legislativo voluto dal governo francese inerente all'amministrazione civile delle *Università* del Regno, fu emanato il decreto n. 42 del 21 febbraio 1807 con il quale venivano stabilite *«... le funzioni dei decurioni per tutte le Comuni del Regno»* e che prevedeva all'art. 1

«Nella prima settimana del mese di maggio di ciascun anno si uniranno i decurioni di ogni comune di questo Regno, e procederanno alla elezione dei sindaci, degli eletti, e di tutti gli ufiziali addetti all'amministrazione. Nella seconda daran loro il possesso; e nella terza riceveranno dai sindaci, che desistono dalla carica, i conti dell'amministrazione da essi tenuta».

Nelle piccole comunità, la povertà economica e il diffuso analfabetismo furono spesso tra le cause principali d'ineleggibilità alle *cariche elettive* previste dalla legge n. 211 del 1086, sopra citata.

Ovviamente anche nei nostri casali le medesime difficoltà si riscontrarono nell'individuare dieci cittadini aventi i previsti requisiti per la costituzione del *decurionato*.

A tal riguardo un'importante possibilità fu concessa loro dalla legge n. 272 dell'8 dicembre 1806 che oltre a determinare *«... i distretti del regno»*, all'art. 2 prevedeva

«Per facilitare l'amministrazione delle Comunità minori di mille abitanti, potranno le medesime esser riunite fra loro, e con altre maggiori fino ad un numero non maggiore di tremila, combinando le ragioni di località, e di lontananza».

All'art. 3

*«Le rettifiche di tali combinazioni si faranno
dagli intendenti di ciascuna provincia, che le
presenteranno prima al nostro Ministro dell'interno».*

All'art. 4

*«Gli antichi feudi disabitati, restano aggregati alla
giurisdizione del governo, il di cui capo-luogo è ad essi
più vicino».*

Ritornando brevemente all'organizzazione amministrativa del Regno di Napoli realizzata in virtù della legislazione emanata dal governo francese, ritroviamo che la legge n. 132 dell'8 agosto 1806 sulla «...divisione ed amministrazione delle provincie...» prevedeva che la Provincia di Terra di Lavoro avesse come capitale S. Maria di Capua e fosse suddivisa in tre *distretti*: S. Maria di Capua, Gaeta e Sora.




Fig. 47 - Raccolta delle leggi napoleoniche - A.S.C.

La Legge n. 272 dell'8 dicembre 1806 (fig. 47), «*che determina i distretti del regno, e dei governi compresi in ciascuno di essi*» stabiliva che il «*distretto*» di Gaeta comprendeva i «*governi*» di Gaeta, Fratte, Trajetto, Fondi, Teano, Carinola, Sessa e Roccamonfina.

La legge n. 14 del 19 gennaio 1807 (fig. 48) sulla «...*circostrizione dei governi del Regno.*» disponeva che i casali di Ciamprisco e Scarisciano appartenevano al «*governo di Capua*», quello di Torre di Francolise al «*governo di Teano*» e quelli di S. Andrea del Pizzone e Pizzone al «*governo di Carinola*».




Fig. 48 - Raccolta delle leggi napoleoniche - A.S.C.

Da ciò si evidenzia che al tempo, pur essendo due distinte *università*, quella di Torre di Francolise e quella di S. Andrea del Pizzone - Pizzone - Ciampusco - Scarisciano, i loro territori appartenevano a diversi «*governi*» ed erano inseriti in due diversi «*distretti*», quello di Gaeta e quello di Capua; il casale di Montanaro non era menzionato dalla legge n. 14 del 1807.

Quello appena descritto, seppur sinteticamente, può essere considerato il quadro normativo di riferimento per l'Amministrazione Civile emanato dal *Governo Francese* a partire dal marzo del 1806.

In tale contesto nasceva il «Comune Riunito di Francolise» la cui storia, con il presente capitolo, si intende ricostruire.

NASCITA DEL COMUNE "RIUNITO" DI FRANCOLISE

Come già detto, povertà e analfabetismo furono le cause principali che spesso ritardarono la formazione del *decurionato* di moltissime *università*, così come previsto dalla legge n. 211 del 18 ottobre del 1806.

Le difficoltà maggiori, per ovvi motivi, si ebbero principalmente nelle piccole comunità, e pertanto anche nei nostri casali non fu facile individuare i dieci *decurioni*.

La circostanza indusse gli allora Amministratori del casale di Torre di Francolise a chiedere all'Intendente di Terra di Lavoro, Lelio Parisi, di unire la propria *università* a quella di S. Andrea, Pizzone, Ciamprisco e Scarisciano.

Ciò si evidenzia in particolare in due documenti consultati (figure 49 e 50); in uno, sicuramente una bozza, datato 10 dicembre 1806, si legge tra l'altro che gli Amministratori di Francolise

"... supplicando hanno esposto a questa Intendenza che malgrado le di loro più attente ricerche adoperate per unire dieci individui loro cittadini propri ad essere eletti Decurioni, pur tutta volta non li è riuscito, che rinvenirne cinque solamente. Hanno chiesto perciò per la descritta ragione l'unione di d.º Comune a quello convicino di S. Andrea del Pizzone; anche perché fin da molto tempo gli amministrati due Luoghi hanno formata una sola Uni.ª. Io dunque lo rassegno a V.E. e La prego ad avere la compiacenza d'accordare L'unione di tali due descritti Luoghi; per potersi [...] attenere l'intento della Legge".





Fig. 49 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

Nell'altro (fig. 50), anch'esso datato 10 dicembre 1806, gli stessi Amministratori di Torre di Francolise

"...supplicando espongono ad VS. Illma, come divenuti più volte alla formazione de' Decurioni, non è potuto loro riuscire di alluitare per val'uopo altri, che nove individui possidenti, de' quali, riserbandone quattro per i pubblici ufizi, ne sono stati tirati a sorte solo cinque pel Decurionato. Intanto sapendo essi benissimo, non poter essere i Decurioni meno del numero di dieci, lo fan presente ad VS Illma, pregandola allo stesso tempo, che ritrovandosi La Terra di Francolise in poco tratto distante dal suo Casale di S. Andrea del Pizzone, dar loro il permesso di unirsi con detto suo Casale per completare il giusto numero di Decurioni; tanto più che il cennato Casale di S. Andrea ab imemorabili forma con Francolise una Unità in comune e indivisa sì per la Cittadinanza, che per le rendite, pesi..."




Fig. 50 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

I due documenti risultano essere in assoluto i primi nei quali si fa esplicito riferimento alla richiesta di unione del Comune di Torre di Francolise con quello di S. Andrea del Pizzone.

Detta richiesta fu sottoposta dall’Intendente al Ministro dell’Interno il quale approvò l’iniziativa a condizione che fosse rispettato quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 272 dell’8 dicembre del 1806 sulla unione dei Comuni.

Quanto citato si evince dal documento (fig. 51) datato 6 febbraio 1807 a firma del Regio Consigliere e Governatore della Polizia di Capua e trasmesso all’Intendente di Terra di Lavoro, laddove si legge

“Dietro il Vostro Comando in data del 22 dicembre passai all’intelligenza dei pubblici Rappresentanti delli Comuni di Francolise e S. Andrea del Pizzone che S.M. con Real carta di 20 detto per la Segreteria Ministro Interno erasi degnato rispondere che ambedue rimanessero unite per ragioni del Decurionato, col comando altresì da voi medesimo a me comunicato di dirvi se detti due Comuni formavano non più di tremila abitanti. La prima parte restò adempiuta mercè gli ordini da me fatti notificare ai mentovati due Comuni, ma non così per la seconda, mentre i Parrochi Locali ad eccezione di uno di essi, e proprio quello delle Contrade di Ciambrisci e Scarasciano, che corrispose subito, tutti gli altri han voluto ubbidire colla forza del loro Ordinario, di modocchè con questo mezzo avendo molto tardi dato fuori le fedì dello Stato delle rispettive Anime, da queste, che originalmente annesse vi rimetto, si rileva che in tutto le Anime suddette assunte al numero di 775 e non più. Compiacervi pertanto rimanerne intesi, e colla solita particolare stima resto per sempre confermandomi”.

Si tenga presente che a quella data non erano ancora stati istituiti i Registri dello Stato Civile (costituzione avvenuta con decreto del 9 ottobre del 1808) e pertanto risultava essere ancora indispensabile far ricorso allo “*Stato delle Anime*”, quali dichiarazioni rese dai parroci sul numero dei loro parrocchiani, per conoscere la consistenza demografica della popolazione delle *università* del Regno.




Fig. 51 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

Nel documento appena citato, il Governatore fa riferimento alle dichiarazioni rese dai parroci delle parrocchie al tempo presenti sul nostro territorio, ovvero quelle di S. Germano del Pizzone a firma di D. Alessio Di Benedetta datata 4 febbraio 1807, che dichiarava in 122 il numero delle anime presenti, quella di Ciambriusco e Scarasciano a firma di D. Diego Zona datata 2 gennaio 1807, che dichiarava essere 74 le anime presenti e quella di S. Maria delle Grazie del casale di S. Andrea del Pizzone a firma di D. Michele del Bosco, datato 3 febbraio 1807, che dichiarava ammontare in tutto a 300 anime presenti.

Presso l'Archivio Storico di Caserta manca purtroppo la dichiarazione resa dal parroco di Torre di Francolise riferita al periodo compreso tra il 22 dicembre del 1806 ed il 6 febbraio del 1807, relativa alla corrispondenza intercorsa tra l'Intendente ed il Governatore di Capua.

Considerato però che l’intera popolazione dei nostri casali era di 775 unità, così come riferito dal detto *Governatore*, è possibile dedurne per differenza quella del casale di Torre di Francolise che era di 279 anime.

Stima peraltro confermata successivamente con la «dichiarazione» resa dal parroco di Torre di Francolise, D. Giuseppe Zona, datata 25 giugno 1807, nella quale riferisce che in quel momento in tutto le *anime* della sua parrocchia erano 284.

In virtù di tali dichiarazioni è stato possibile stimare la popolazione presente nelle nostre contrade nel giugno del 1807 che era complessivamente di 780 abitanti; sommando ancora gli 80 abitanti del casale di Montanaro, l’attuale Comune Riunito di Francolise contava in quel tempo in totale 860 abitanti.

Per ovviare alle difficoltà incontrate (povertà e analfabetismo) dalle piccole *università* del Regno di Napoli nell’individuare i nuovi amministratori fu emanato dal *governo francese* il decreto n. 160 del 18 giugno del 1807 con il quale

“... si autorizzano i Decurionati a scegliere dal proprio seno gli amministratori civici, quante volte gl’intendenti non rinvergano fuori del corpo decurionale soggetti idonei a tali cariche”.

L’art. 1 prevedeva:

“Quante volte gl’intendenti abbiano verificato formalmente che in qualche Comune delle loro rispettive provincie non vi siano fuori del corpo decurionale soggetti, che riunissero le qualità richieste per essere nominati amministratori civici, il decurionato è autorizzato a sceglierli dal proprio seno.

Art. 2, In questo caso gl’intendenti faranno procedere nel modo già da Noi ordinato il rimpiazzo dei decurioni prescelti”.

Come già ricordato, la legge n. 14 del 19 gennaio 1807 ridefiniva i *circondari* del Regno con relativi *Governi*; in essa ritroviamo che i casali di Ciamprisco e Scarisciano appartenevano al *Circondario* di Capua, Torre di Francolise a quello di Teano, S. Andrea e Pizzone a quello di Carinola; il casale di Montanaro non era riportato in alcun *circondario* e in alcun *distretto* della Provincia di Terra di Lavoro; la circostanza è confermata in un documento del 22 dicembre del 1806 a firma del Barone Ricca di Sparanise che verrà in avanti esaminato.

In questa prima fase della nuova organizzazione amministrativa prodottasi a seguito dell’accordata «unione» tra il Comune di Torre Francolise e quello di S. Andrea del Pizzone, i Sindaci eletti furono in sequenza: Filippo Tessitore (agosto 1806/maggio 1807), Giovanni di Benedetta fu Benedetto, esentato e sostituito poi da

Francesco Raddo (maggio 1807-maggio 1808).

I tre Sindaci erano tutti domiciliati in S. Andrea del Pizzone e diversi sono i documenti che lo attestano; tra essi in particolare due, quello datato ottobre 1806 (fig. 52) e indirizzato all'Intendente D. Lelio Parisi nel quale si legge:

“L'attuale Sindaco di S. And.^a del Pizzone Filippo Tessitore sup.^{do} unilm.^{te} l'esp.^e come dovendosi eleggere l'altro Cedoliere o sia esatt.^e del contributo decimale [...] convocò il primo parlamento ne' principi del mese di Giugno corrente anno”.




Fig. 52 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275 - Prima pagina

Dall'altro documento del 10 maggio 1807 (fig. 53) si evince che il "Decurionato dell'Università di S. Andrea del Pizzone" in

"... pubblica seduta tenuta nel di ieri del corrente mag.^o avendo proceduto alla nomina del Sind.^{co} altri ufficiali di questa Università è restato incluso per Sindaco Giovanni di Benedetta q.^m Benedetto, primo eletto Pietro Parisi, e Cancelliere Giovanni Carciere, i quali con altra seduta in pubblico Decurionato oggi sud.^o giorno, è stato dato il possesso ...".




Fig. 53 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

L'eletto Sindaco Di Benedetta produsse una istanza indirizzata all'Intendente con la quale chiedeva di essere esonerato dalla carica evidenziandone anche i motivi.

Il documento, datato maggio 1807 (fig. 54), riferisce




Fig. 54 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275 - Prima pagina

“Giovanni Di Benedetta del Casale di S. Andrea del Pizzone con divota supplica l’espone, che il Decurionato della Torre di Francolise lo ha eletto Sindaco di detto Casale mentre 1° il supplicante è suocero di Filippo Tessitore, il quale è stato prossimo Sindaco del Casale Medesimo da Agosto 1806 sino a’ 9 del corrente Maggio [...] 2° Perché Domenico Razzino nipote del Supplicante è stato anche Sindaco in quel Casale da Agosto 1805 a tutto Luglio 1806 e niuno di costoro ha reso ancora i conti di dette rispettive amministrazioni tenute. 3° Perché esso supplicante è un vecchio oltre gli anni sessanta [...] ed è finalmente analfabetico, addetto unicamente agli affari della campagna per vivere, senza neppure avere la rendita di annui ducati 32 prescritta ne’ Reali Ordini. Quindi ricorre alla sua giustizia [...] e la prega ordinare al Decurionato della Torre di Francolise, che esentato

il supplicante dall'impiego di Sindaco di S. Andrea del Pizzone, eligga, e surroghi in di lui luogo altro soggetto, cui non ostino impedimenti legali. Ut deus."

I motivi ostantivi addotti dall'eletto Giovanni di Benedetta vengono confermati dal documento del 13 maggio 1807 (fig. 55) a firma dell'allora Cancelliere dell'*università* di S. Andrea del Pizzone, tale Giovanni Carciere.

In esso si legge

"... Filippo Tessitore è genero di Giovanni di Bened.^a q.^m Bened.^o, marito della di lui figlia, è stato Sindaco di questa Uni.tà di S. And.^a e con esercitare tal carica principianto dal p.^{mo} Ag.^o 1806, e finendo, a nove Mag.^o 1807, e non ha stesi i Conti della sua amministrazione".




Fig. 55 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

Va pur detto che le leggi vigenti nel settore dell'Amministrazione Civile non consentivano ai cittadini libertà di scelta nel partecipare o meno alle competizioni elettorali così come avviene oggi.

Spesso si verificava che gli stessi *eletti* alle cariche pubbliche, non contenti dell'evenienza, facevano di tutto per essere esonerati da tale incombenza non appena

esserne venuti a conoscenza.

L'inserimento nella *lista di eleggibili* non era una libera scelta dei cittadini domiciliati delle *università* del Regno, bensì la certificazione di essere possessori di una determinata rendita annua.

La richiesta di esonero prodotta dal Sindaco eletto Giovanni di Benedetta fu accolta dall'Intendente della Provincia di Terra di Lavoro che «ordinò» al *decurionato* la sua sostituzione; la scelta ricadde su Francesco Raddo, anch'esso domiciliato in S. Andrea del Pizzone.

Nel documento del 29 maggio 1807 (fig. 56) indirizzato all'Intendente di Terra di Lavoro si legge

“In nome di questo Decurionato per la seduta da loro fatta sotto il di 22 Mag.^o, per la nuova elezione del Sind.^{co} in luogo di Giovanni di Bened.^a escluso da V.S. Ill.ma con lettera ordinativa a questo Decurionato, partecipo ad V.S. Ill.ma che hanno eletto per Sind.^{co} il Mag.^{co} Francesco Raddo...”.




Fig. 56 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

Un altro documento (fig. 57) conferma non solo l’unione di fatto già realizzata tra il Comune di Torre di Francolise con quello di S. Andrea del Pizzone, così come già accordata dall’Intendente della Provincia di Terra di Lavoro in data 20 dicembre del 1806, ma anche la contrarietà dei sindaci di Torre di Francolise e di S. Andrea del Pizzone alla richiesta di una nuova aggregazione avanzata dal Comune di Sparanise.

Nel documento si legge

“I Sindaci della Torre di Francolise, e S. Andrea del Pizzone divotam.^{te} l’espongono, qualmente per disposizione di V.S. Ill.ma trovasi l’Università di Francolisi aggregata a quella di S. Andrea del Pizzone con essersi eletti dieci decurioni, e creati i Sindaci rispettivi delle stesse, i q.^{li} stanno funzionando per quanto devesi fare. Ora non ostante ciò con sorpresa hanno preinteso i supp.^{ti}, che la richiesta de’ Cittadini di Sparanisi per compiessa di V.S. Illma Regio Governatore di Teano, vogliansi unire le Università di S. Andrea, Francolisi e Montanaro, a questa di Sparanisi, dal cui debba crearsi un Sindaco per Sparanisi medesimo e tre Eletti per le altre Comune, e quel che è peggio; si sente, che con tale gregazione vogliano i Cittadini di Sparanise render soggette alle loro Comune tutti i demaniali delle Università de supp.^{ti} e spogliare così l’individui dello Stato di Francolisi della maggior parte dell’utile che hanno de demaniali sud:ⁱ [...] Per loche ricorrono i Supp.ⁱ da V.S. Illma, e la supp.^{no} compiacersi di disporre, che l’Università di Francolisi, e S. Andrea del Pizzone restino uniti fra loro e divise da qlla di Sparanisi come sono state ad oggi e di evitare, ogni ulteriore inconveniente”.

Non sempre però era chiara e definita l’organizzazione amministrativa realizzata con il Comune Riunito di Francolise, in particolare per le cariche elettive; in alcuni documenti gli *eletti* firmavano in qualità di Sindaco e viceversa; in altri viene citato il «*Decurionato di Torre di Francolise*», in altri ancora il «*Decurionato di S. Andrea del Pizzone*»; in un documento addirittura l’*eletto* firmava in qualità di «*Sindaco di Ciambrisco e Scarasciano*»




Fig. 57 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275


Attraverso la consultazione della cospicua documentazione custodita presso l'Archivio di Stato di Caserta, si riscontra che Sindaci dell'*università* di S. Andrea del Pizzone furono Nicola di Benedetta nell'anno 1758, Stefano Di Benedetta nell'anno 1779, Antonio Pane nell'anno 1799/1800, quest'ultimo padre di Alessandro che in seguito più volte eserciterà la carica di *decurione*, spesso con funzioni di segretario verbalizzante.

Un documento, datato 12 settembre 1809, trasmesso dall'allora Sindaco di Torre di Francolise Giovanni Di Benedetta al Sotto Intendente del Distretto di Gaeta recava in allegato una tabella (fig. 58) nella quale erano elencati i nominativi dei Sindaci del Comune di S. Andrea del Pizzone a partire dall'anno 1800 e fino al 1808 (Tab. XXXVI).

Stato Nominativo de Sindaci, Cassieri, e Cadolieri del Comune di S. Andrea del Pizzone dal 1800. in 1808

<i>Anno</i>	<i>Nome, e Cognome de Sindaci</i>	<i>Nomi, e Cognome de Cassieri</i>	<i>Nome, e Cognome de Cadolieri</i>
<i>Dal primo Agosto 1800 per tutto Luglio 1801.</i>	<i>Rocco di Benedetta</i>	<i>Lactano Ragnino.</i>	<i>Giovanni Chiochi</i>
<i>1 Agosto 1801 per tutto Luglio 1802.</i>	<i>Lactano Ragnino.</i>	<i>Stefano di Benedetta</i>	<i>Domenico Antonio de Lani</i>
<i>1 Agosto 1802 per tutto Luglio 1803.</i>	<i>Cesara di Benedetta</i>	---	<i>Alessandro Pane, e Pascale Kratillo</i>
<i>1 Agosto 1803 per tutto Luglio 1804.</i>	<i>Antonio Andriella</i>	---	<i>Alessandro Pane, e Pascale Kratillo</i>
<i>1 Agosto 1804 per tutto Luglio 1805.</i>	<i>Domenico Ragnino</i>	---	<i>Rocco di Benedetta, e Pascale Kratillo</i>
<i>1 Agosto 1805 per tutto Luglio 1806.</i>	<i>Filippo Tappatore</i>	---	<i>Pietro Guardiano.</i>
<i>18. Mag. 1807. Fatti 10. Mar. 1808 per tutto Luglio 1808.</i>	<i>Francesco Raddo</i>	<i>Carlo di Lanna</i>	<i>Enriano Ragnino.</i>
	<i>S. Andrea del Pizzone 12. 7bre 1809.</i>		
	<i>Giovanni di Benedetta sindaco</i>		
	<i>Francesco Merenda Cancelliere</i>		

Fig. 58 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275



Timbro del Comune di S. Andrea.

STATO NOMINATIVO DEI SINDACI, CASSIERI E CEDOLIERI DEL COMUNE DI S. ANDREA DEL PIZZONE DAL 1800 AL 1808			
Anno	Nome e Cognome dei Sindaci	Nome e Cognome dei Cassieri	Nome e Cognome dei Cedolieri
dal 1° Agosto 1800 a tutto Luglio 1801	Rocco Di Benedetta	Gaetano Razzino	Giovanni Chiocchi
dal 1° Agosto 1801 a tutto Luglio 1802	Gaetano Razzino	Stefano Di Benedetta	Domenico Antonio De Pari
dal 1° Agosto 1802 a tutto Luglio 1804	Cesare Di Benedetta	-	Alessandro Pane e Pascale Pratillo
dal 1° Agosto 1804 a tutto Luglio 1805	Antonio Andriella	-	Alessandro Pane e Pascale Pratillo
dal 1° Agosto 1805 a tutto Luglio 1806	Domenico Razzino	-	Rocco Di Benedetta e Pascale Pratillo
dal 1° Agosto 1806 a tutto Luglio 1807	Filippo Tessitore	-	Pietro Guardiano
dal 1° Agosto 1807 a tutto Luglio 1808	Francesco Raddo		Gaetano Razzino
S. Andrea del Pizzone 12 Settembre 1809 - Giovanni Di Benedetta Sindaco e Francesco Merenda Cancelliere			

Tab. XXXVI

Eletti ogni anno nel mese di agosto erano nell'ordine: Rocco Di Benedetta, Gaetano Razzino, Cesare Di Benedetta, Antonio Andriella, Domenico Razzino, Filippo Tessitore e Giovanni di Benedetta, quest'ultimo sostituito da Francesco Raddo; la stessa tabella riferiva pure dei *cassieri e cedolieri*.

Prima della legge n. 211 del 18 ottobre del 1806 gli amministratori comunali delle singole *università* del Regno di Napoli erano eletti dai «*capi famiglia*» riuniti in pubblica adunata nel «*luogo solito*».

A completamento del quadro normativo voluto dal *governo francese*, inerente all'amministrazione civile, altre due leggi furono emanate: la n. 42 del 21 febbraio 1807 (fig. 59) con la quale erano stabilite «... *le funzioni dei decurioni per tutte le Comuni del Regno*» e che all'art. 1 prevedeva

“Nella prima settimana del mese di maggio di ciascun anno si uniranno i decurioni di ogni comune di questo Regno, e procederanno alla elezione dei sindaci, degli eletti, e di tutti gli ufiziali addetti all'amministrazione. Nella seconda daran loro il possesso; e nella terza riceveranno dai sindaci, che desistono dalla carica, i conti dell'amministrazione da essi tenuta”.

(N.° 42) **DECRETO**, con cui si stabiliscono le funzioni dei decurioni per tutte le Comuni del Regno .
Napoli 21 febbrajo .
GIUSEPPE NAPOLEONE RE DI NAPOLI E DI SICILIA .
Visto l' art. 7 della legge de' 18 di Ottobre, ed il rapporto del nostro Ministro dell' Interno, **Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO** quanto siegue :

Fig. 59 - Raccolta delle leggi napoleoniche - A.S.C.

L'altra, la n. 160 del 18 giugno 1807 (fig. 60), rivolta anche questa alle piccole università del Regno che lamentavano difficoltà nell'individuare i cittadini per le cariche elettive, all'art. 1 prevedeva

“Quante volte gl'intendenti abbiano verificato formalmente che in qualche Comune delle loro rispettive provincie non vi siano fuori del corpo decurionale soggetti, che riunissero le qualità richieste per essere nominati amministratori civici, il decurionato è autorizzato a sceglierli dal proprio seno”.

(10)
(N.° 160.) **DECRETO**, con cui si autorizzano i Decurionati a scegliere dal proprio seno gli amministratori civici, quante volte gl'intendenti non rinvengano fuori del corpo decurionale soggetti idonei a tali cariche.
Napoli 18 Giugno .
GIUSEPPE NAPOLEONE RE DI NAPOLI E DI SICILIA .
Vista la legge dei 18 ottobre p. p., ed il rapporto del nostro Ministro dell' Interno; **Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO** quanto siegue :

Fig. 60 - Raccolta delle leggi napoleoniche - A.S.C.

IL COMUNE DI MONTANARO SI UNISCE A QUELLO DI TORRE DI FRANCOLISE.

Come già esposto in precedenza, la possibilità per le piccole comunità del Regno di Napoli di aggregarsi tra loro era prevista dalla legge n. 272 dell'8 dicembre 1806 che all'art. 2 consentiva che

“... Comunità minori di mille abitanti, potranno le medesime esser riunite fra loro, e con altre maggiori fino ad un numero non maggiore di tremila, combinando le ragioni di località, e di lontananza”.

Questa possibilità produsse due fatti importanti per la storia del nostro Comune: il primo, l'unione del Comune di Montanaro con quello di Torre di Francolise; il secondo, l'unione del Comune di Torre di Francolise, già riunito con quello di Montanaro, con il Comune di S. Andrea del Pizzone.

Si ricorda che il «*Castello di Montanaro*» (così era chiamata l'attuale frazione di Montanaro nel *Catasto Onciario*) all'inizio dell'Ottocento era un piccolo casale di appena 20 *fuochi* per un totale di circa 80 abitanti; dal punto di vista amministrativo era un'autonoma *università*.

Come in altre piccole comunità del Regno di Napoli anche l'*università* di Montanaro ebbe notevoli difficoltà nel reperire dieci cittadini *domiciliati e possidenti* per la costituzione del proprio *decurionato* e per tal motivo fu proposta l'aggregazione al Comune di Sparanise.




Fig. 61 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

Tale circostanza è riferita nel documento datato 27 dicembre 1806 (fig. 61) prodotto dal Barone Antonio Ricca di Sparanise (al tempo personaggio alquanto influente sul territorio) e trasmesso all'Intendente di Terra di Lavoro laddove si legge

“... la piccola terra di Montanaro, la quale non è stata unita a nessuno governo. Or perché la medesima è poco lontana da Sparanise, non comprende che circa 80 abitanti, e perciò incapace di formare da sola il Decurionato per tal ragione savesi di parere di unirla alla vicina Terra di Sparanise, almeno per questa parte del decurionato, perché altrimenti verrebbe a restare isolata, e disgiunta da qualunque amministrazione quella piccola Università”.

Come in precedenza citato, la legge n. 14 del 19 gennaio 1807 che ridefiniva le «*circoscrizione dei governi del Regno*», non menzionava il casale di Montanaro tra quelli al tempo censiti, benché il suo territorio fosse già inserito nel *circondario* di Teano, così come si evince in numerosi documenti che di seguito verranno riportati.

In riferimento a quanto auspicato dal Barone Ricca, «*il Regio competente Governatore di Teano*» decretò e dispose gli adempimenti necessari a farsi dagli allora amministratori di Montanaro allo scopo di realizzare l'aggregazione tra le due *università*.

A tal fine fu stilato e trasmesso un «*certificato*» contenente i nomi degli otto concittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere estratti a sorte, insieme a quelli di Sparanise, come *decurioni* per il costituendo decurionato del Comune «*Riunito*» di Sparanise e Montanaro.

Detto «*certificato*», datato 26 gennaio 1807 (fig. 62), firmato dal Sindaco Paolo Mancino e dal Cancelliere Giuseppe De Felice riferisce:

“Facciam fede noi qui sotto Croce segnati Sindaco, e Cancelliere della Comune di Montanaro, qualm.^e i Cittadini possidenti la rendita di Ducati Ventiquattro sono i seguenti: D. Ottavio De Renzis, Tommaso Irzo, Carlo Zanni, Giuseppe De Felice, Vitaliano Costantino, Paolo Mancino, Michele Falcone, Michele Cangiano. Ed in fede di ciò abbiamo fatto Croce segnata la presente, per non saper scrivere, e munita col pubblico sugello di questa Comune. Montanaro li 26 Gennaio 1807.”




Fig. 62 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

Gli stessi amministratori riferiscono in un successivo documento (fig. 63) indirizzato all'Intendente di Terra di Lavoro che:

“La Comune di Montanaro, supplicando espone a V.S. Ill.ma, come volendo prontamente eseguire il Regio Decreto (?) riguardante l'elezione de' Decurioni di detta Comune, il Regio competente Governatore di Tiano, decretò, che atteso il piccolo numero delle anime ottanta in circa avesse detta Comune fatto un solo corpo con la Comune di Sparanise. A tal effetto la Comune di Montanaro con suo certificato presentò a quella di Sparanise otto individui da scegliersi per decurioni...”




Fig. 63 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275 - Prima pagina

Il medesimo documento riferisce, inoltre, che:

“...i Rappresentanti della Comune di Sparanise con propria autorità, allegando futili pretesti degli otto Cittadini presentati, n’esclusero sei e due soli scelsero e furono confusi nella bussola con i cittadini di Sparanise, e nell’essere estratti si videro uscire dieci decurioni tutti di Sparanise, e dei due di Montanaro niuno. A tale stato di cose ricorre la detta Comune, e mette in vista a V.S. Ill. ma molte frodi commesse da Sparanisi contro Montanaro nell’estrazione della bussola, la prima che furono estratti dalla bussola quegli stessi individui che prima di tal ordine erano stati estratti, senza cambiarsene pur

uno, il che per eseguire usarono una seconda frode, qual è quella, che le cartelle della Comune di Sparanisi erano in bianco, come detta Comune di Montanaro se ne avvide, e nelle due cartelle di Montanaro erano scritti i nomi degl'inclusi da loro, il che fraudolentemente vi fece per contradistinguere quelli di questi, né questo è il tutto, ma i sei suoi cittadini indebitamente sono stati esclusi, quandochè essi hanno tutti il diritto di essere Decurioni, si perché sono possidenti nella quantità delle rendite richiesta [...], si perché fra di loro non intercede quella consanguineità, od affinità che l'impedisce, qualora ai Decurioni eletti da Sparanise osta l'illegittimità della legge, essendo stati eletti tra il numero di dieci, cinque, che sono stretti parenti tra loro. Conoscendo intanto i Rappresentanti di Montanaro che la Comune di Sparanisi ha usato ogni frode per non eleggere alcuno della sua Comune affinché potersi a capriccio imporle, e così opprimerla, e vincere col fatto tanta pretenzioni, che sono state e sono la causa di continui litiggi tra di essi, perciò prega V.S. Illma a degnarsi di arruolare la detta Comune non già con Sparanisi, ma con quella di Teano non solo perché è uguale la distanza tra cui è posta, ma ancora perché un istesso Governatore esercita sulle tre dette Comuni la sua giurisdizione. Tanto espongono e Supplicano e l'onorano a grazia ut deus».

L'esperienza negativa maturata nei confronti degli Amministratori di Sparanise spinse successivamente i Montanaresi a chiedere allo stesso Intendente di Terra di Lavoro di «ordinare» l'eventuale «unione» del loro Comune non più con quello di Sparanise, o come pure dagli stessi chiesto con Teano, bensì con quello di Torre di Francolise.

Ciò si evidenzia dal documento (fig. 64) a firma del Sindaco Paolo Mancino laddove si legge

“...i naturali di Montanaro non han giammai combinato con quei di Sparanisi, chiese gli ordini onde fosse unita ed agregata alla Comune di Francolise, anche perché questo luogo, è il più prossimo a Montanaro, e passa tra i Cittadini di queste due Comuni una perfetta corrispondenza. Per vista di tale supplica, che fu umiliata nella Città di Teano si degnò oretenus ordinare a quel Reggio Governatore locale incaricato per detta

unione di sospenderla fino a nuovo ordine, e domandò dalla Comparsa un documento, donde rattivavasi la lite che pendeva trà Montanaro e Sparanise; [...] ricorre nuovamente a V.S. Illma, e la supplica di avere, che sia la Comune di Montanaro unita a Francolise e non più a Sparanisi”.




Fig. 64 - A.S.C. - Sezione Affari Comunali - buste 2274-2275

Sicuramente le «*suppliche*» prodotte dagli abitanti di Montanaro furono in seguito accolte dai funzionari preposti del *distretto* di Gaeta, tanto che in tutti i documenti prodotti a partire dai primi giorni del mese di gennaio del 1807 ritroviamo sempre che *l'università* di Montanaro risulta essere aggregata al Comune di Torre di Francolise e questi due insieme a quello di S. Andrea del Pizzone a formare tutti già di fatto un unico «*Comune Riunito*».

”

”

”

”

.....@!kpg'f gm)wt c wq0'

INDICE

<i>Presentazione</i>	8
Luigi Crimaco	
<i>Introduzione</i>	12
Michelangelo Cannizzaro	
<i>Principali termini e abbreviazioni presenti nel Catasto Onciario</i>	16
<i>Capitolo I</i>	
Il Catasto Onciario di Carlo di Borbone	19
<i>Capitolo II</i>	
Il Catasto Onciario di Torre di Francolise e suoi Casali	27
<i>Capitolo III</i>	
Il Catasto Onciario di Montanaro	67
<i>Capitolo IV</i>	
Condizione socio-economica del territorio.....	77
<i>Capitolo V</i>	
Nascita del Comune “Riunito” di S. Andrea, Pizzone, Ciamprisco, Scarisciano, Montanaro e Torre di Francolise	99
<i>Capitolo VI</i>	
Il Catasto Provvisorio del Comune “Riunito” di Francolise (1806-1839).....	183
<i>Appendice I</i>	
Schede catastali degli abitanti, vedove e forestieri di Torre di Francolise e suoi Casali	257
<i>Appendice II</i>	
Schede catastali di abitanti, forestieri, vedove, cappelle, chiese e monasteri di Montanaro.....	291
<i>Appendice III</i>	
Stato delle Anime delle parrocchie di Torre di Francolise e suoi Casali	297
<i>Appendice IV</i>	
Stato delle Anime della parrocchia di Montanaro.....	309
<i>Appendice V</i>	
Cappelle, chiese, monasteri e luoghi pii di Torre di Francolise e suoi Casali	313
<i>Appendice VI</i>	
Nascita del Comune “Riunito” di Francolise.....	321